

CUMULO CONTRIBUTI PENSIONE: ISTRUZIONI INPS

Prime istruzioni INPS sul cumulo gratuito dei contributi per la pensione di vecchiaia, anticipata, ai superstiti, inabilità, totalizzazione e ricongiunzione.

[Barbara Weisz](#) - 17 marzo 2017 www.pmi.it

Cumulo contributi aperto alle casse dei professionisti e utile anche al conseguimento della pensione anticipata: le due novità fondamentali introdotte dalla *Riforma Pensioni 2017* al centro della circolare INPS 60/2017 che fornisce i **dettagli applicativi** della norma per coloro che hanno versamenti in **diverse gestioni** previdenziali **INPS** per:

«casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima».

Le casse professionali saranno oggetto di un provvedimento successivo.

Cumulo contributi INPS

Le **domande** all'INPS presentate nel **2016** e non ancora definite, se in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, sono esaminate alla luce delle predette disposizioni. In assenza di tali requisiti saranno esaminate alla luce delle norme 2017. Le domande presentate da gennaio **2017** vengono esaminate direttamente alla luce delle nuove disposizioni.

Vediamo le novità sul cumulo per le diverse tipologie di pensione.

Pensione di vecchiaia

Dal gennaio 2017 si può utilizzare il cumulo anche se è stato maturato un **diritto autonomo alla pensione** in una delle gestioni previdenziali. In questi casi, la pensione non può avere decorrenza anteriore al primo febbraio 2017. Niente cumulo per coloro che sono già titolari di pensione.

Pensione anticipata

Dal gennaio 2017 il cumulo dei contributi può essere utilizzato anche per raggiungere la **pensione anticipata**, possibilità che prima non era prevista. Il requisito è, per il 2017 e 2018, 42 anni e 10 mesi (2.227 settimane) per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi (2.175 settimane) per le donne. Nel 2019 scatterà il nuovo adeguamento alle aspettative di vita.

Pensione anticipata dei Precoci

L'**anzianità contributiva** si determina in base alle regole di ciascuna gestione. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del primo febbraio 2017.

Pensione indiretta ai superstiti

La facoltà di cumulo può essere esercitata dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, al momento della morte, fosse stato maturato **diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni**. In tali casi, la facoltà di cumulo in parola può essere esercitata dai superstiti per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso. Anche qui, niente cumulo se il deceduto era già titolare di pensione.

Pensione di inabilità

A decorrere dal gennaio 2017, cumulo anche per conseguire i **trattamenti di inabilità** da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di appartenenza. La decorrenza dei trattamenti di inabilità è attribuita secondo i criteri della gestione a cui il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Contribuzione estera

Per pensioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti, ai fini del raggiungimento della prestazione utilizzando il cumulo, può essere considerata anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i **Regolamenti comunitari** di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da **Convenzioni bilaterali** di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l'accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.

La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera. La titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo.

Totalizzazione e ricongiunzione

La legge di Stabilità (*commi 197 e 198*), prevede la rinuncia a una **precedente domanda di totalizzazione**, per accedere al trattamento pensionistico in cumulo, a patto che il procedimento amministrativo non si sia ancora concluso. La rinuncia può essere esercitata anche dai superstiti. Si può rinunciare anche a una domanda di **ricongiunzione contributi**, entro il primo gennaio 2018, a patto che non sia stato già perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. In questi casi, c'è diritto al **recesso** (per passare al cumulo contributi), e al rimborso di quanto eventualmente già versato per la ricongiunzione. Il recesso dalla ricongiunzione si può manifestare in forma esplicita, presentando apposita istanza, oppure attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate (interruzione dei pagamenti). La restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

Fonte: [INPS](#)